

N. 32 d'ordine del registro

Adunanza del 07.08.2015



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – Anno d'Imposta 2015 – Modifiche ed Integrazioni..

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SETTE del mese di AGOSTO a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 09,30 con il seguente:

A seguito di avviso di aggiornamento seduta, Prot. n. 21330 del 31.07.2015, spedito dal Presidente del Consiglio Comunale e consegnato in tempo utile dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.

La seduta è PUBBLICA di II^ CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|------------------------------|----------|---------|----------------------------|----------|---------|
| 1. Domenico VITTO (Sindaco) | 1 | | 10. Antonio MAIELLARO | 7 | |
| 2. Modesto PELLEGRINI | 2 | | 11. Domenico LOMELO | 8 | |
| 3. Mario MAZZONE | 3 | | 12. Gianpiero MANCINI | 9 | |
| 4. Fonte LOFANO | 4 | | 13. Angelo Raffaele BOVINO | 10 | |
| 5. Angelo FOCARELLI | | 1 | 14. Dionisio LAMANNA | | 4 |
| 6. Giuseppe FACCIOLLA | | 2 | 15. Eugenio SCAGLIUSI | 11 | |
| 7. Francesco Saverio MANCINI | | 3 | 16. Raffaele MARINGELLI | 12 | |
| 8. Valerio CANTATORE | 5 | | 17. Lucia BRESCIA | | 5 |
| 9. Salvatore COLELLA | 6 | | | | |

Totale Presenti 12 Assenti 05

Assume la presidenza **Modesto PELLEGRINI** nella Sua qualità di Presidente del C.C., il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera a, del T.U., approvato con D.Leg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina DI TURI**.

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali _____

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Relazione il Dott. Raffaele Nicola VITTO.

PREMESSO:

CHE, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CHE la IUC è composta da:

- L'IMU (Imposta Municipale Propria): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214);
- La TASI: componente destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (art. 1, commi 669-679 della Legge 27.12.2013, n. 147);
- La TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, commi 641-666 della Legge 27.12.2013, n. 147).

VISTO che l'amministrazione comunale ha approvato nel 2014 separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali

PRESO ATTO che con diverse delibere di Consiglio Comunale si è provveduto ad integrare e modificare il previgente regolamento IMU, secondo quanto disposto dalla nuova normativa, e ad approvare il nuovo regolamento TASI.

CONSIDERATO che il comma 704 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013. n. 147, (Legge di Stabilità 2014), stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES e di conseguenza l'abrogazione dei regimi di tassazione alternativi (c.d. TARSU/TIA1/TIA2).

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti le fattispecie normative della TARI.

CONSIDERATO che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introdotta nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

DATO ATTO che la tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui, il Comune determina con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

VISTI, in particolare, i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
3. discontinuo;
4. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
5. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
6. fabbricati rurali ad uso abitativo;
7. ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle elencate, la cui copertura disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

VISTE le modifiche al regolamento comunale TARI approvato con D.C.C. n. 25 del 30/09/2014 predisposte dall'Ufficio Tributi, e per come proposte dall'Amministrazione Comunale;

Si chiede al Consiglio Comunale di approvare il presente punto all'O.d.G.

il Presidente del C.C. cede la parola ai consiglieri come da dibattito allegato durante il quale entrano i consiglieri Facciolla, F. Mancini.

Consiglieri presenti: 14

Il presidente pone a votazione il Punto all'O.d.G

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri assenti: 03 (Focarelli, D. Lamanna, Brescia)

Consiglieri Favorevoli: 10

Consiglieri Contrari 04 (Bovino, Scagliusi, G. Mancini, Maringelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTE tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti;

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche ed integrazioni apportate al "*Regolamento per la disciplina della TARI - tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti*", adottato ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 38 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri assenti: 03 (Focarelli, D. Lamanna, Brescia)

Consiglieri Favorevoli: 10

Consiglieri Contrari 04 (Bovino, Scagliusi, G. Mancini, Maringelli)

Il Presidente del C.C., visto l'esito della votazione, dichiara il punto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



Comune di Polignano a Mare
Settore Finanza - Programmazione - Personale
Sezione Tributi

REGOLAMENTO

TARI

(tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 30/09/2014
Modificato con Delibera di C.C. n. del 32 del 07/08/2015

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei tributi
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II- PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti Passivi
- Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
- Art. 8. Esenzione
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art.11. Determinazione della base imponibile

TITOLO III- TARIFFE

- Art.12. Copertura dei costi del servizio
- Art.13. Piano finanziario
- Art.14. Tariffa del tributo
- Art.15. Determinazione delle tariffe del tributo
- Art.16. Obbligazione tributaria
- Art.17. Tariffa per utenze domestiche
- Art.18. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art.19. Tariffa utenze non domestiche
- Art.20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.21. Istituzioni scolastiche statali
- Art.22. Tributo giornaliero
- Art.23. Tributo provinciale

TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art.24. Riduzioni utenze domestiche
- Art.25. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art.26. Mancato svolgimento del servizio

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art.27. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art.28. Funzionario Responsabile
- Art.29. Verifiche ed accertamenti
- Art.30. Accertamento con adesione
- Art.31. Sanzioni ed interessi
- Art.32. Riscossione
- Art.33. Rimborsi e compensazione
- Art.34. Importi minimi
- Art.35. Riscossione coattiva
- Art.36. Trattamento dei dati personali.
- Art.37. Norma di rinvio
- Art.38 Norme transitorie e finali

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 disciplina la componente **TARI** (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale " IUC " prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NOMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati

- permanentemente al terreno;
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, a superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II- PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se

- non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. **Sono escluse dal tributo:**
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

 - locali privi di utenze attive di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati, nonché privi di atti rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non

utilizzabili o oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti,
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili
 - aree adibite in esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case private di civile abitazioni, quali a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell' art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Le utenze domestiche di tipo non abitativo (box, depositi, cantinole, etc.) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti. E' ammessa prova contraria solo in caso di oggettive e stabili condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani compete al richiedente il diritto.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, sono esenti dalla TARI:
 - a. I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche, le caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali; di detti locali è redatto apposito elenco.
 - b. Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni devono essere certificate dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Polignano a Mare.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 9
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 10
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle categorie di attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

| categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|--|---|
| Uffici all'interno di immobili destinati ad abitazione | 20 |
| Lavorazione del ferro | 30 |
| Lavorazione del legno, restauratori | 30 |
| Lavorazione di materiali lapidei | 30 |
| Stamperie-Tipografie,incisioni tipogr. e serigraf. | 30 |
| Riparazione autoveicoli,carrozzerie,elett.e gom | 30 |

| | |
|--|----|
| Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologi, veterinari e lab.analisi | 20 |
| Lavanderie, tintorie | 20 |
| Macellerie, pescherie | 30 |
| Servizi di parrucchiere, estetistico e solarium | 20 |
| Falegnamerie | 30 |
| Attività di autoriparazione | 30 |
| Autofficine meccaniche | 30 |
| Officine metalmeccaniche | 30 |
| Autofficine di elettrauto | 30 |
| Lavanderie | 30 |
| Verniciatura | 30 |
| Galvanotecnica e trattamento metalli | 30 |
| Fonderie | 30 |
| Laboratori odontotecnici | 20 |
| Marmista | 30 |
| Laboratori litotipografici | 30 |
| Laboratori vetri e specchi | 30 |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco | 20 |

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili.
2. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III- TARIFFE

Art.12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e dei rifiuti esterni
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 legge n. 147/2013.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683 del art. 1 della legge n. 147/2013, Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente per la sua approvazione entro il termine almeno di due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione..
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 14

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 15
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario presentato dal gestore del servizio, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 16
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 17
TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 (Tabella 1°), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 (Tabella 2), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare che lo detiene, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari residenti nel Comune di Polignano a Mare, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel Comune di Polignano a Mare, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale. Le categorie o classi di contribuzione sono di seguito indicate:

| CATEGORIA | COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE |
|-----------|---------------------------------|
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06 | 6 ed oltre |

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di Polignano a Mare, residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, purchè l'assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a mesi 12;
4. Le esclusioni di cui ai punti "a" e "b" del comma 3 sono riconosciute, su richiesta dell'interessato, e dietro presentazione di documentazione probante. In tali ipotesi il numero degli occupanti non può comunque essere inferiore all'unità.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti residenti fuori del territorio comunale, il numero dei componenti il nucleo familiare viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27.
 In caso di mancata dichiarazione, salvo prova contraria a carico del contribuente il tributo è dovuto per intero, e si considera un numero di componenti pari a 3 (tre).
 Per le case tenute a disposizione da soggetti residenti nel territorio comunale, si applica la tariffa prevista per il numero di componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe al 1 gennaio dell'anno d'imposta corrente.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persona fisica. Se condotte da persona giuridica si

considerano utenze non domestiche a cui si applicano le tariffe di riferimento in base alla tipologia di attività che in essi si esercita.

Art. 19
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 (tabella 3/a), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 8 tabella 4/a), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Nelle more dell'adozione della delibera tariffaria, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati, del 50%.

Art. 20
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato di seguito al presente articolo..
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo, come da allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e di seguito specificato:

| CTG. | UTENZE NON DOMESTICHE |
|-------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |

| | |
|----|---|
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 21
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007. N. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008. N.31.

Art. 22
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di

cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibile, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate..

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV- RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI

Art. 24

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 659, dell'art. 1 legge 147/2013, la TARI è ridotta nei seguenti casi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - d. utenze domestiche di superficie fino a mq. 30 calpestabili con un numero di residenti pari o superiori a n. 2 (due): riduzione del 20% della sola tariffa variabile;
 - e. utenze domestiche di superficie da 31 a 50 mq. calpestabili con un numero di occupanti pari o superiore a n. 2 (due) con reddito ISEE inferiore ad €10.000,00: riduzione del 20% della sola tariffa variabile;
 - f. locali deposito appartenenti alla categoria catastale C fino a 10 mq.: azzeramento della sola tariffa variabile;
2. Ai sensi della lettera d) comma 660 dell'art. 1 legge 147/2013, la TARI del è ridotta del 5% in caso di utilizzo della compostiera.
3. E' prevista una riduzione del 10% per i nuclei familiari composti da almeno un soggetto portatore di handicap o invalidità, ai sensi della L. 104/92, superiore al 80%.
4. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 25

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% .
3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. E' prevista una ulteriore riduzione del 50 % per bar, birrerie, pasticcerie, ristoranti e locali in generale che dismettono slot-machine, video slot o giochi con vincite in denaro. La riduzione sarà applicata alle predette attività che dimostrano di aver installato le slot-machine, video slot o giochi con vincite in denaro da almeno un anno e che si impegnano a non installarne per almeno 5 anni. La riduzione varrà per almeno cinque anni.

Art. 26

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è ridotto in misura dell'80%

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE , CONTENZIOSO

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 20 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data

di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 10 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero dei componenti il nucleo familiare
 - se diverso dalle risultanze anagrafiche (art. 18 commi 1 e 2);
 - se soggetto non residente nel territorio comunale;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 10 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 28
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo , dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 30
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 31
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €100 a €500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32
RISCOSSIONE

1. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello unificato F24.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune, determina annualmente il numero delle rate ovvero le scadenze per il versamento della TARI
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 23 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 23.

Art. 33
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 32, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento..
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati dalla data dei singoli versamenti sino alla data della determina di approvazione del rimborso, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

Art. 34
IMPORTI MINIMI

- 1 Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale è inferiore ad €5,00.
- 2 Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 35
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, della legge 27/12/2013 n. 147, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 38
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio dell'anno d'imposta corrente.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARSU. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione

dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000).

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti in base al criterio dettato dal comma 5 dell'art. 18 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO N. 1

DPR 158/99 REGOLAMENTO TARIFFA – METODO NORMALIZZATO.

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TABELLE PER UTENZA DOMESTICA

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni con popolazione > 5.000 abitanti | | | |
|---|---|---------------|------------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | Nord | Centro | Sud |
| 1 | 0,80 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | 1,14 | 1,10 | 1,09 |
| 5 | 1,23 | 1,17 | 1,10 |
| 6 o più | 1,30 | 1,23 | 1,06 |

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | minimo | massimo | medio |
| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

TABELLE UTENZA NON DOMESTICA

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni > 5000 abitanti | | Kc Coefficiente potenziale produzione | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40 | 0,67 | 0,43 | 0,61 | 0,45 | 0,63 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,30 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,33 | 0,47 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,51 | 0,60 | 0,43 | 0,52 | 0,36 | 0,44 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,76 | 0,88 | 0,74 | 0,81 | 0,63 | 0,74 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,67 | 0,35 | 0,59 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,51 | 0,33 | 0,56 | 0,34 | 0,57 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,20 | 1,64 | 1,08 | 1,59 | 1,01 | 1,41 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,95 | 1,08 | 0,85 | 1,19 | 0,85 | 1,08 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,00 | 1,25 | 0,89 | 1,47 | 0,90 | 1,09 |
| 10 | Ospedali | 1,07 | 1,29 | 0,82 | 1,70 | 0,86 | 1,43 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,07 | 1,52 | 0,97 | 1,47 | 0,90 | 1,17 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,61 | 0,51 | 0,86 | 0,48 | 0,79 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,99 | 1,41 | 0,92 | 1,22 | 0,85 | 1,13 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,11 | 1,80 | 0,96 | 1,44 | 1,01 | 1,50 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60 | 0,83 | 0,72 | 0,86 | 0,56 | 0,91 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,09 | 1,78 | 1,08 | 1,59 | 1,19 | 1,67 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,09 | 1,48 | 0,98 | 1,12 | 1,19 | 1,50 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,82 | 1,03 | 0,74 | 0,99 | 0,77 | 1,04 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,09 | 1,41 | 0,87 | 1,26 | 0,91 | 1,38 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,38 | 0,92 | 0,32 | 0,89 | 0,33 | 0,94 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 0,43 | 0,88 | 0,45 | 0,92 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,57 | 9,63 | 3,25 | 9,84 | 3,40 | 10,28 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,85 | 7,63 | 2,67 | 4,33 | 2,55 | 6,33 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,96 | 6,29 | 2,45 | 7,04 | 2,56 | 7,36 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,02 | 2,76 | 1,49 | 2,34 | 1,56 | 2,44 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 1,49 | 2,34 | 1,56 | 2,45 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,17 | 11,29 | 4,23 | 10,76 | 4,42 | 11,24 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,56 | 2,74 | 1,47 | 1,98 | 1,65 | 2,73 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,50 | 6,92 | 3,48 | 6,58 | 3,35 | 8,24 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,04 | 1,91 | 0,74 | 1,83 | 0,77 | 1,91 |

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della

tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni > 5000 abitanti | | Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3,28 | 5,50 | 3,98 | 5,65 | 4,00 | 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,50 | 3,50 | 3,60 | 4,25 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 4,20 | 4,90 | 4,00 | 4,80 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,25 | 7,21 | 6,78 | 7,45 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,10 | 5,22 | 4,11 | 6,18 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 2,82 | 4,22 | 3,02 | 5,12 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 9,85 | 13,45 | 9,95 | 14,67 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 7,76 | 8,88 | 7,80 | 10,98 | 7,50 | 9,50 |
| 9 | Case di cura e riposo | 8,20 | 10,22 | 8,21 | 13,55 | 7,90 | 9,62 |
| 10 | Ospedali | 8,81 | 10,55 | 7,55 | 15,67 | 7,55 | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,78 | 12,45 | 8,90 | 13,55 | 7,90 | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 4,50 | 5,03 | 4,68 | 7,89 | 4,20 | 6,93 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 8,15 | 11,55 | 8,45 | 11,26 | 7,50 | 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 9,08 | 14,78 | 8,85 | 13,21 | 8,88 | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92 | 6,81 | 6,66 | 7,90 | 4,90 | 8,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,90 | 14,58 | 9,90 | 14,63 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 8,95 | 12,12 | 9,00 | 10,32 | 10,45 | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 6,76 | 8,48 | 6,80 | 9,10 | 6,80 | 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8,95 | 11,55 | 8,02 | 11,58 | 8,02 | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,13 | 7,53 | 2,93 | 8,20 | 2,90 | 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 | 8,91 | 4,00 | 8,10 | 4,00 | 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 45,67 | 78,97 | 29,93 | 90,55 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 39,78 | 62,55 | 24,60 | 39,80 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 32,44 | 51,55 | 22,55 | 64,77 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 16,55 | 22,67 | 13,72 | 21,55 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,60 | 21,40 | 13,70 | 21,50 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 58,76 | 92,56 | 38,90 | 98,96 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 12,82 | 22,45 | 13,51 | 18,20 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 28,70 | 56,78 | 32,00 | 60,50 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club | 8,56 | 15,68 | 6,80 | 16,83 | 6,80 | 16,80 |

Punto nr 7 all'ordine del giorno:

Approvazione regolamento per la disciplina della TARI, tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, anno di imposta 2015. Modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE

Prego il dott. Vitto di relazionare.

Dott. VITTO

Con questa delibera vengono, di fatto, approvate delle piccole modifiche ed integrazioni che sono state applicate al regolamento di gestione e funzionamento dalla tassa rifiuti, così come approvato lo scorso anno.

Alcune modifiche sono meramente concettuali rispetto a delle correzioni grammaticali, diciamo così, ma davvero correzioni grammaticali.

Altre, servono a meglio chiarire dei dubbi che nel corso dello scorso anno sono insorti rispetto ad alcuni contribuenti che non comprendevano la questione dell'applicazione della tariffa per esempio dei tre componenti a quelle utenze domestiche inabitade o appartenenti a non residenti nel territorio del Comune di Polignano a Mare. Quindi, abbiamo meglio precisato questi passaggi.

La modificata sostanziale riguarda l'introduzione di nuove riduzioni all'art. 18, esattamente, di nuove riduzioni, che fanno riferimento a immobili di piccole dimensioni, quindi con piccole metrature dal punto di vista proprio delle dimensioni degli immobili e abitati da due e più componenti il nucleo familiare.

In realtà, ci siamo resi conto all'ufficio, che c'era una sorta di disegualianza proprio dal punto di vista economico, disparità dal punto di vista economico, riferito a questo tipo di nuclei familiari.

Quindi, abbiamo, sulla scorta delle indicazioni che ci ha fornito l'Amministrazione, introdotto delle nuove agevolazioni, che nella fattispecie fanno riferimento a quegli immobili di dimensioni fino a 30 m quadri, occupati da nuclei familiari composti da due e più componenti, là dove abbiamo introdotto una riduzione del 20% sull'applicazione della cosiddetta tariffa variabile.

Purtroppo questo? Perché la tariffa, come ricordate, e come certamente ricorderete, si compone di tariffa fissa e tariffa variabile.

Allora, l'agevolazione che è stata introdotta è stata quella di abbattere la tariffa variabile del 20%, perché la fissa è uguale per tutti, caricando sulla fiscalità generale, quindi sul bilancio comunale, come autorizzazione di spesa del bilancio comunale, questa perdita di fatto di gettito da parte dell'ente.

Altra agevolazione è stata introdotta per i nuclei familiari composti da due e più componenti e che risiedono in immobili da 31 metri fino a 50 m quadri.

Anche qui è stata introdotta una riduzione del 20% della tariffa variabile, però legando l'agevolazione al reddito ISEE del nucleo familiare. E il reddito che è stato preso a riferimento è quello di € 10.000 così come per la TASI.

Ulteriore agevolazione, e così concludo, è quella riferita, anche qui c'era una sorta di sperequazione dal punto di vista proprio applicativo della tassa, gli immobili fino a 10 m quadri, a cui è stata completamente azzerata la tariffa variabile.

Qui c'erano delle disparità serie, perché sono immobili comunque tutti esistenti in categoria catastale C, molti locali del centro storico, per esempio, pagavano su 9 metri quadri delle cifre proprio spropositate di tassa, rispetto alla tassa rifiuti. Questo, su indirizzo è stata introdotta quest'ulteriore agevolazione su indirizzo dell'Amministrazione.

I commerciali fino a 10 metri, è difficile che ne siano. Fino a 10 metri quadri, categoria C. C'era una stortura, perché veniva una tassa enorme.

E poi, anche i vani tecnici degli appartamenti, quelli sono accatastati separatamente rispetto al resto dell'immobile.

Quindi, queste sono le modifiche regolamentari.

Voci in aula

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Prego Consigliere Giampiero Mancini.

Consigliere Giampiero MANCINI

Dott. Vitto! Nico! Quindi, lo so perché sono Presidente della Commissione bilancio, ne abbiamo parlato largamente, ma per avvisare i cittadini, e quindi il mio voto è contrario, per la raccolta rifiuti, tutti i sacrifici che fanno le casalinghe, i commercianti, gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori. Tutti i sacrifici che fanno i cittadini, le casalinghe, gli albergatori, gli artigiani, eccetera, non avranno sconti da questa tassa rifiuti. È giusto, Nico? A prescindere dei 20 m delle piccole case che, giustamente, ci siamo accorti, la Commissione tutta ha collaborato, di diminuire, giustamente.

Quindi, rimane come l'anno scorso, giusto? Cioè, la differenziata è salita, quindi dalla differenziata qualcuno ha. Perché lo sai, che qui, poi parliamo dei finanziamenti europei che sono d'accordo sui pneumatici, a Berlino, a Barcellona, a Madrid i cittadini prendono i soldi, mettevano la plastica e ti davano lo scontrino e a Polignano tutti i cittadini e i commercianti fanno i sacrifici, non viene ridotta, anche di un minimo, la tassa.

Quindi, voi pensate che in futuro i cittadini siano disposti a sacrificarsi nonostante hanno queste esose cartelle esattoriali?

Devo dire un'altra cosa. Sono d'accordo con la dottoressa Lofano, perché è un dovere. Ci mancherebbe. Per i figli, la dottoressa è molto sensibile. Però, oltre che un dovere, perché (diciamo mia madre, che non si offende) mia madre deve fare plastica (che è una pazza quella), vetro e vedo che si impegnano. La moglie di Salvatore di impegnano. È la zona più pulita, secondo me. E a Francavilla Paola cosa va di questo ricavato? Cioè, ci deve essere un incentivo e quindi pagare di meno le tasse. Qui vedo, che il Sindaco Vitto e l'Amministrazione non l'ha fatto per la terza volta. Come mai? C'è questa mezza intenzione di abbassare? E lo dissi tempo a prima, Nico Vitto. L'ho detto a febbraio nelle tue stanze, e tu dicesti che dovevi parlare col Sindaco.

Poi, vedo che sono poco ascoltato, perché, magari, ascoltate dei cattivi Consiglieri, che magari non abitano neanche qua, non pagano nemmeno le tasse a Polignano. Non lo so, perché questo fatto, dico?

Lo volevo chiedere all'Assessore all'ambiente, visto che non è presente.

Dott. VITTO

Posso ovviamente rispondere in linea tecnica. L'applicazione della tassa rifiuti, si scontra con delle regole generali, dettate dalle norme.

Quindi, abbiamo tre diversi problemi. Il primo è che, la tassa rifiuti viene applicata in base ad un principio ormai acquisito negli ordinamenti di tutte le nazioni europee. E cioè, che chi inquina, paga. Chi più inquina, più paga.

Di conseguenza, lo sforzo tecnico dell'ufficio, è quello di trovare la giusta mediazione nell'applicazione delle tariffe fisse e variabili, tanto per le utenze domestiche, quanto per le utenze non domestiche.

Questo è il primo degli aspetti da considerare. E, dato che, in base alle quantità di rifiuti prodotti, dati di cui disponiamo, le attività non domestiche e le utenze non domestiche sono a Polignano quelle utenze che più inquinano, principio comunitario vuole che, non è giusto ma è giusto, chi inquina paga e le utenze non domestiche inquinando di più, è chiaro che hanno un prelievo di natura tributaria superiore rispetto alle utenze domestiche.

E quindi, è difficile andare ad applicare delle "scontistiche" alle utenze che più inquinano. Non sarebbe corretto ed in linea con i principi comunitari in materia. Questo è il primo aspetto.

Il secondo aspetto è quello proprio di natura contrattuale. Noi abbiamo un contratto con la società che gestisce il servizio da rispettare, e il contratto prevede che, il costo sia pagato ad una certa quota e noi siamo tenuti a rispettare il contratto. Non possiamo inventarci cose diverse.

Il terzo aspetto, che non è meno importante.

Consigliere Giampiero MANCINI

Cioè, la moglie di Salvatore, mia madre fa la differenziata, i soldi se li prende la Teknoservice, giusto?

Dott. VITTO

Noi abbiamo un contratto da rispettare. Non si può fare in maniera diversa.

Il terzo aspetto, che ripeto, non è meno importante, è che la norma ci impone e ci obbliga di coprire totalmente il costo del servizio. Di conseguenza, se il servizio costa X, io devo avere un gettito pari a X.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Scagliusi.

Consigliere Eugenio SCAGLIUSI

Il problema è che stiamo approvando il regolamento. Nico, il problema è che stiamo approvando il regolamento, che viene modificato in almeno cinque o sei articoli. E dunque, dovremmo valutare e votarlo articolo per articolo, oltre che la votazione finale.

Voci in aula

Consigliere Eugenio SCAGLIUSI

Quindi, ha fatto un riassunto circa le modifiche, spiegando le modifiche sostanzialmente letterali o modifiche sostanziarie. È evidente, che qualcuna di quelle meno rilevanti, noi non abbiamo motivo di opposizione.

Su altre modifiche, potremmo avere delle diversità di opinione. Per cui, adesso si tratta soltanto di capire, con grande, grande serenità, anche compatibilmente con i tempi, diamoci atto, di durata del Consiglio Comunale, se vogliamo procedere in una maniera o nell'altra.

Si tratta di capire, perché capite bene.

Voci in aula

Consigliere Eugenio SCAGLIUSI

È evidente, che su alcune questioni, siamo contrari. Però, stare a dirci. D'accordo.

Voci in aula

PRESIDENTE

Votiamo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per appello nominale, il punto nr 7 all'ordine del giorno in trattazione e la sua immediata eseguibilità.

| Elenco Consiglieri | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Assenti |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Domenico VITTO | 1 | | | |
| Modesto PELLEGRINI | 2 | | | |
| Mario MAZZONE | 3 | | | |
| Fonte LOFANO | 4 | | | |
| Focarelli ANGELO | | | | 1 |
| Francesco S. MANCINI | 5 | | | |
| Giuseppe FACCIOLLA | 6 | | | |
| Valerio CANTATORE | 7 | | | |
| Salvatore COLELLA | 8 | | | |

| | | | | |
|---------------------|----|---|--|---|
| Antonio MAIELLARO | 9 | | | |
| Domenico LOMELO | 10 | | | |
| Gianpiero MANCINI | | 1 | | |
| Angelo R. BOVINO | | 2 | | |
| Dionisio LAMANNA | | | | 2 |
| Eugenio SCAGLIUSI | | 3 | | |
| Raffaele MARINGELLI | | 4 | | |
| Lucia BRESCIA | | | | 3 |
| | | | | |

PRESIDENTE

Il punto nr 7 all'ordine del giorno e la sua immediata eseguibilità viene approvato con: 3 assenti, 4 voti contrari e 10 voti favorevoli. Passiamo al punto nr 8 all'ordine del giorno.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Pareri art. 49 del T.U. 267/200

UFFICIO FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

Dott. Raffaele Nicola VITTO

UFFICIO FINANZE

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

Dott. Raffaele Nicola VITTO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina DI TURI

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Modesto PELLEGRINI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
- È divenuta esecutiva il _____
 - essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina DI TURI
